



**COMUNE DI UMBRIATICO**  
*Provincia di Crotone*



**Regolamento  
di applicazione della normativa in materia di ISEE**

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17/03/2025*

# INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Nucleo familiare

Art. 4 - Livello dell'ISEE di riferimento e delle correlative tariffe

Art. 5 - ISEE corrente

Art. 6 - Controlli

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Art. 8 - Norma finale transitoria e di rinvio

Allegato sub 1) - ISEE inteso come criterio d'accesso

## **Art. 1**

### **Oggetto**

1. Il presente Regolamento reca la disciplina di applicazione della normativa in materia di ISEE per l'erogazione di prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria intese sia come supporto della domiciliarità sia come prestazioni residenziali, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 7 novembre 2014.
2. Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, ove non diversamente disposto.

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento si applica:
  - a) per quanto concerne la dichiarazione sostitutiva unica di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7 novembre 2014, a tutte le prestazioni di competenza del Comune rientranti nell'ambito della legge-quadro in materia di assistenza e della normativa attuativa della stessa, nonché alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune elencate negli allegati al presente Regolamento, anche se a titolo non esaustivo, e ad ogni altra prestazione erogata dal Comune, qualora la stessa sia condizionata, nella spettanza e nella misura, alle condizioni economiche del richiedente;
  - b) per quanto concerne gli specifici indicatori di situazione economica equivalente fissati nel presente Regolamento: alle prestazioni sociali agevolate, alle prestazioni socio assistenziali, alle prestazioni socio educative, nonché ai servizi scolastici integrativi, rispettivamente elencati negli allegati al presente Regolamento;
  - c) per quanto concerne i criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, da abbinare all'indicatore della situazione economica equivalente di cui al punto precedente: alle sole prestazioni elencate negli allegati al presente Regolamento, fatta sempre salva l'unicità e la generale obbligatorietà della dichiarazione sostitutiva indicata alla precedente lettera a) e fatti salvi gli ulteriori criteri richiesti, per l'accesso a particolari servizi, dai rispettivi regolamenti comunali.
2. I cittadini che ritengano di non richiedere alcun tipo di agevolazione in ordine alle prestazioni sociali indicate in allegato sub 2), sono esentati dalla compilazione della dichiarazione sostitutiva a fini ISEE; per accedere ai servizi richiesti essi avranno comunque l'onere di assolvere il pieno corrispettivo degli stessi, corrispondente al 100% del costo, quantificato pro capite in base al numero prevedibile degli utenti o richiedenti, sia con riferimento ai costi diretti che a quelli indiretti. Nessuna deroga all'obbligo di rendere dichiarazione è, invece, prevista per i richiedenti le prestazioni di carattere assistenziale, quali contributi ordinari e straordinari in denaro o in natura e consimili erogazioni, di cui all'allegato sub 1), di cui al regolamento comunale disciplinante gli altri interventi a carattere assistenziale, tranne nei casi di assoluta urgenza, nei quali l'intervento assistenziale, a carattere temporaneo, si renda necessario per garantire i diritti fondamentali della persona.

## **Art. 3**

### **Nucleo familiare**

1. Le condizioni economiche per l'accesso alle prestazioni, qualora non diversamente disposto da atti di natura legislativa, sono da intendersi riferite al nucleo familiare quale definito all'articolo 3 del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n. 159, con le eccezioni previste all'articolo 6 dello stesso D.P.C.M. per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e dall'articolo 7 dello stesso D.P.C.M. per le prestazioni sociali rivolte ai minorenni.

#### **Art. 4**

##### **Livello dell'ISEE di riferimento e delle correlative tariffe**

1. L'indicatore della situazione economica equivalente al di sotto del quale i richiedenti hanno diritto ai contributi e alle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento è specificato nell'allegato 1 al presente Regolamento. Analogamente, nella tabella allegata, è specificato, per ciascuna prestazione, l'ammontare dell'indicatore della situazione economica equivalente al di sopra del quale i soggetti richiedenti le prestazioni non hanno diritto ad alcun contributo od agevolazione tariffaria.
2. Per la disciplina dell'ISEE e delle sue componenti di calcolo si fa completo rinvio alla normativa richiamata al precedente articolo 1.
3. Il livello ISEE al di sotto del quale i richiedenti hanno diritto alle prestazioni economiche di carattere assistenziale (allegato sub 1. al presente Regolamento) viene fissato nella tabella in detto allegato riportata, a fianco di ogni singolo tipo di intervento, fatta salva ogni diversa indicazione eventualmente scaturente dal Piano nazionale e/o regionale e/o zonale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328.
4. Ogni anno, sulla base dei criteri espressi dal Consiglio comunale a titolo di disciplina generale e nel rispetto degli equilibri di bilancio, la Giunta comunale potrà rivedere sia l'indicatore di cui al precedente comma, che le tariffe correlate alle varie prestazioni richieste, fissando, anche ai fini di quanto stabilito al precedente articolo 2, comma 2, anche l'importo del costo pieno delle prestazioni di cui trattasi, nel caso i richiedenti le prestazioni sociali agevolate, per qualsiasi motivo, non intendano produrre la dichiarazione sostitutiva unica.

#### **Art. 5**

##### **ISEE corrente**

1. In caso di rilevante variazione della situazione economica dichiarata prodotta per l'accesso ai benefici disciplinati dal presente Regolamento, l'interessato potrà richiedere il calcolo di un ISEE corrente come previsto dall'art. 9 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
2. Nel caso l'ISEE corrente venga rilasciato, potrà essere utilizzato per le prestazioni di cui all'allegato 1), l'eventuale nuova compartecipazione al costo/tariffa delle prestazioni di cui all'allegato 2) verrà applicata a partire dal mese successivo a quello in cui è stata prodotta in atti del Comune la nuova dichiarazione e per la durata prevista dell'ISEE corrente.

#### **Art. 6**

##### **Controlli**

1. Il Comune attiverà tutte le misure necessarie alle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti a norma del presente Regolamento, per quanto di propria competenza. Tali controlli si affiancano ed integrano quelli previsti dall'art. 11 del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013.
2. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure disciplinate dal D.P.R. n. 445/2000, anche relative alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'irrogazione delle previste sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni, il competente settore comunale assumerà immediatamente ogni misura utile a sospendere o revocare i benefici concessi, in quest'ultimo caso con recupero delle somme dovute all'ente per l'illecito godimento dei benefici.

**Art. 7**  
**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi di quanto previsto nel D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (in materia di trattamento dei dati personali) e dal Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (c.d. GDPR), nei regolamenti attuativi ed esecutivi e nelle pronunce dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualunque informazione personale di cui il servizio comunale competente venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, sarà trattata per i fini strettamente necessari e pertinenti a quelli indicati nelle leggi di settore e nei regolamenti, anche comunali, nonché ai sensi di quanto previsto nel presente Regolamento.
2. I dati acquisiti ai sensi del presente Regolamento potranno essere trattati sia su supporto cartaceo che su supporto informatico entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, per finalità di controllo e verifica della veridicità di quanto dichiarato dagli interessati, anche mediante scambio di dati con altre pubbliche amministrazioni. Qualora si rendesse opportuno e/o necessario, lo scambio di tali dati potrà avvenire con modalità informatiche.
3. Il trattamento di dati personali tramite soggetti esterni, in relazione ad eventuali convenzioni stipulate dal Comune per adempimenti connessi al calcolo dell'ISEE e delle provvidenze allo stesso correlate, deve essere disciplinato in modo da assicurare il rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e nel GDPR, Regolamento europeo 2016/679.

**Art. 8**  
**Norma finale transitoria e di rinvio**

1. Il presente Regolamento sostituisce ed integra ogni altra norma regolamentare del Comune relativa alla situazione economica costituente presupposto di erogazione delle prestazioni sociali, prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, da parte del Comune.
2. Per ogni altro aspetto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme di natura legislativa e regolamentare in esso richiamate.

**ISEE inteso come criterio d'accesso**

| <b>Tipologia di contributo</b>  | <b>Importo massimo del contributo</b> | <b>Livello massimo ISEE</b> |
|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| Contributo economico una tantum | €. 300,00                             | €. 3.000,00                 |
| Contributo economico una tantum | €. 300,00                             | €. 0,00                     |